

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **21 (ventuno)** - del mese di **marzo** alle ore **15:40** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2022.

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano	Si		
AGUZZOLI Claudia Dana				SALATI Roberto	Si		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio	Si		
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca			
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si		
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia	Si		
DE LUCIA Dario		Si		PANARARI Cristian			
FERRARI Giuliano	Si						
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MAHMOUD Marwa	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PEDRAZZOLI Claudio	Si						
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----	Presenti		
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex	No		
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta	No		
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella	No		
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco	Si		
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele	No		
AGUZZOLI Fabrizio		Si		RABITTI Annalisa	No		
BERTUCCI Gianni		Si		SIDOLI Mariafrancesca	No		
SORAGNI Paola		Si		TRIA Nicola	No		
MELATO Matteo							
RINALDI Alessandro		Si					

Consiglieri	Presenti:	28	Assessori presenti:	1
	Favorevoli:	18		
	Contrari:	10		
	Astenuti:	0		

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE**Richiamati:**

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- la legge di Bilancio n 160/2019 che all'articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari); l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU anno 2021;
- l'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 che prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un ordine temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/3/2022;
- la conversione del DL 228/2021 che all' art. 3 comma 5-sexiesdecies ha previsto l'ulteriore proroga del Bilancio per il 2022 al 31 Maggio 2021
- la delibera G.C. n. 26 del 22/02/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati e della nota di aggiornamento al DUP, in cui si dava atto tra l'altro che:
 - entro il termine di approvazione del bilancio di previsione si procederà ad approvare il Regolamento e le relative aliquote dell'Imposta municipale propria e che le aliquote resteranno invariate rispetto a quelle deliberate nel 2021, eccetto le categorie catastali C/3 (Laboratori), D/1 (Opifici) e D/7 (Fabbricati Industriali), le cui aliquote aumentano da 0,96% a 1,06%;
 - che i cosiddetti *beni merce* (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) saranno esenti a partire dal 2022 come previsto da normativa statale e non saranno quindi più soggette all'aliquota dello 0,25% come nel 2021;
 - che le previsioni di Bilancio per l'Imposta Municipale Propria sono state formulate in modo coerente alle sopra evidenziate novità;
- l'art. 1 c. 767 della L. 160/2019 *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno,*

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

- la legge di Bilancio n.178/2020 che all'articolo 1 comma 48 come modificata, per il solo anno 2022, dall'art. 1, comma 743, legge n. 234/2021, stabilisce che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso all'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5%";*
- l'art. 1 c. 751, terzo periodo, della Legge 160/2019 che stabilisce che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti Imu a partire dall'anno 2022;
- l'articolo 5-decies del D.L. 21/10/2021 n. 146, in tema di definizione di abitazione principale: "All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono inserite le seguenti: "o in comuni diversi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelto dai componenti del nucleo familiare".

Tenuto conto specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge n. 160 del 2019 e, in particolare che:

- il comma 740 stabilisce che "il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9";
- la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che fornisce anche la definizione di pertinenza dell'abitazione principale;
- le fattispecie assimilate per legge all'abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741;
- il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Considerato che, alla data odierna, non risulta adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 756, legge n. 160/2019 e, pertanto, anche alla luce di quanto specificato dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18/02/2020, la diversificazione delle aliquote è ammessa sino all'adozione del citato decreto ministeriale.

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente ad Interim del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato.

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale (testo coordinato e aggiornato alle modifiche introdotte con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 08/03/2021);

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

D E L I B E R A

1. **di approvare** per l'anno 2022, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come da **Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Infine il Consiglio Comunale, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza per la relativa pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dal comma 767 dell'unico articolo della Legge 160/2019; ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 **dichiara immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo



IORI MATTEO
COMUNE DI
REGGIO
NELL'EMILIA
25.03.2022
12:10:43 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano

